



## **Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" di amministrazione, finanza e contabilità**

### INDICE

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità

#### TITOLO II - PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 4 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Articolo 5 - Variazioni al programma di gestione economico - finanziaria

Articolo 6 - Flussi finanziari

Articolo 7 - Fondo di riserva

Articolo 8 - Conto consuntivo d'esercizio

#### TITOLO III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Articolo 9 - Attività contrattuale e acquisto di beni e servizi

#### TITOLO IV - SISTEMA DI CONTROLLI

Articolo 10 - Controllo di gestione

Articolo 11 - Collegio dei Revisori dei conti: composizione e funzionamento

Articolo 12 - Compiti del Collegio dei Revisori

Articolo 13 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

#### TITOLO V - SISTEMA DI VALUTAZIONE

Articolo 14 - Nucleo di Valutazione: composizione e funzionamento

#### TITOLO VI - DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE E FINALI

Articolo 15 - Norme finali

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Oggetto e definizioni**

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (di seguito denominato Regolamento) dell'Università degli Studi "Link Campus University", Università non statale legalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale n. 374 del 21 settembre 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominata Università), stabilisce i principi relativi all'amministrazione, alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché al sistema dei controlli e di valutazione.
2. L'Università è promossa e sostenuta dalla omonima Fondazione Link Campus University (di seguito denominata Fondazione). L'Università e la Fondazione, ai sensi dei propri Statuti, assicurano il perseguimento dei propri fini istituzionali e provvedono all'organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attività della didattica, della ricerca e di quelle amministrative mediante l'affidamento degli stessi alla Società Global Education Management (di seguito denominata Società) con apposito Contratto (in seguito denominato Contratto) che ne disciplina le prestazioni reciproche.

3. La Società, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università (di seguito Statuto), approvato con Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 30 marzo 2012 nonché dell'art. 4 dello Statuto di Fondazione e della lettera f) delle Premesse del Contratto, assume il rischio d'impresa per l'insieme delle prestazioni erogate ed esonera la Fondazione e l'Università da ogni responsabilità gestionale e da eventuali responsabilità connesse.
4. Nel rispetto delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti che disciplinano in Italia le Università non statali legalmente riconosciute i piani, i programmi, i progetti e le altre attività promosse dall'Università che comportino spese a carico della stessa devono essere preventivamente concordati tra Università e Società, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente Regolamento e dal Contratto.
5. Ogni modifica ed integrazione ai piani, ai programmi e ai singoli progetti dovrà essere concordata da Università e Società nel rispetto della stessa procedura di cui al comma precedente, anche nel caso del recepimento di obblighi di legge.

## **Articolo 2 – Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, in applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 ed in particolare, con riferimento al quadro informativo economico-patrimoniale:
  - a) Il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale;
  - b) Il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale;
  - c) il bilancio unico d'Ateneo di esercizio.Il presente regolamento altresì disciplina le procedure e le modalità di amministrazione delle spese. La disciplina qui di seguito dettata è informata al rispetto dei principi di legalità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che di quanto stabilito dal precedente articolo 1.
2. Il Regolamento si informa, inoltre, ai seguenti principi:
  - a) annualità, unità, universalità, integrità dei bilanci ed equilibrio finanziario;
  - b) tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale; è vietata ogni gestione fuori bilancio;
  - c) il totale delle entrate deve finanziare il totale delle uscite;
  - d) circolarità del processo finanziario contabile (programmazione, gestione, monitoraggio, consuntivazione, controllo, valutazione ed eventuale revisione della programmazione);
  - e) controllo e valutazione dei risultati gestionali conseguiti in correlazione agli obiettivi programmatici definiti;
  - f) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei contraenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme vigenti.

## **Articolo 3 - Competenze dei soggetti preposti all'amministrazione, finanza e contabilità**

1. In coerenza con l'assetto normativo e organizzativo dell'Università nel rispetto dei principi di autonomia della ricerca e dell'insegnamento universitario, garantite dalla legge e dallo stesso Statuto, il rapporto tra Università e Società, così come definito al precedente articolo 1, si articola e si sviluppa secondo i seguenti vincoli:
  - a) il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Rettore e del Direttore Generale, per le rispettive aree di competenze, provvedono alla pianificazione pluriennale e alla programmazione annuale delle attività accademiche, nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dell'Università e dei vincoli economici e finanziari

formulati dalla Società, quali risultano dall'analisi dei costi e dei ricavi dei singoli progetti di ricerca e di formazione nonché delle spese per i servizi generali, così da assicurare la sostenibilità economica e finanziaria dell'Università.

b) al fine di assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle attività e conseguentemente poter far fronte al rischio economico delle attività della Università e garantire la manleva alla Università stessa, così come stabilito dal Contratto, la Società esprime parere sugli impegni di spesa relativi alla realizzazione dei piani e dei programmi accademici della Università, sulla determinazione dell'ammontare delle rette per ogni corso di laurea, di laurea magistrale, di master, di corso di alta formazione e di ogni altra attività formativa.

c) il Contratto regola le modalità, le procedure e i tempi per il trasferimento alla Società delle entrate derivanti dalle rette e tasse versate dagli studenti e da ogni altra attività formativa e di ricerca, con l'accantonamento in un fondo dedicato delle risorse per il pagamento delle spettanze del personale, dei docenti e dei ricercatori dipendenti dall'Università e per ogni altra spesa diretta necessaria al suo funzionamento. L'accantonamento delle risorse per le spettanze avverrà sulla base dell'armonizzazione tra i tempi previsti per la riscossione delle rette e quelli previsti per i predetti pagamenti.

d) il responsabile della regolare tenuta delle scritture e documenti contabili, economico-patrimoniali, finanziari e fiscali e della tesoreria dell'Università è il Direttore Generale dell'Università.

e) la Società, nell'assolvere agli obblighi e responsabilità amministrative e di tesoreria sui fondi accantonati dovrà operare con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, Codice Civile assicurando che l'Università provveda al puntuale adempimento degli obblighi di legge verso l'Amministrazione pubblica e verso i docenti nei tempi e modalità da essi previsti.

e) il potere di firma degli impegni e delle erogazioni di spesa appartiene esclusivamente al Direttore Generale. Gli atti accademici che comportano impegni di spesa devono essere controfirmati dal Direttore Generale.

f) le risorse umane dell'ufficio accademico della Università con "potere di firma" attribuita dai competenti organi dell'Università, sono distaccati all'Università dalla Società;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti espleta funzioni in ordine all'attività di vigilanza e controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale nonché sulle spese effettuate dall'Università con le risorse di cui al punto c) e di ogni altro provento frutto di liberalità e con vincolo di destinazione al raggiungimento dei suoi fini istituzionali della Università. Il Collegio dei Revisori vigila, altresì, sul corretto andamento dei tempi, modi e procedure di trasferimento, dalla Università alla Società, delle risorse di cui al precedente articolo c).

h) il Nucleo di valutazione di Ateneo verifica e valuta i risultati della gestione delle risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Università.

## **TITOLO II - PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE**

### **Articolo 4 - Esercizio finanziario, bilancio di previsione e bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale dell'Università è rappresentato da: il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, il bilancio unico d'ateneo d'esercizio.
3. I documenti contabili sono disponibili presso l'Università.
4. Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico di ateneo di previsione triennale ed il bilancio unico d'ateneo di esercizio sono redatti nel rispetto dei seguenti principi:

a) veridicità delle previsioni, sostenute da analisi riferite a un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

b) correttezza nel rispetto delle norme dell'ordinamento e del presente Regolamento;

c) coerenza fra la previsione e il consuntivo d'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio di Amministrazione che incida sui flussi di entrata e di uscita.

5. Il bilancio unico d'ateneo di previsione, annuale ed il bilancio unico di ateneo di previsione triennale , unitamente alla relazione programmatica che definisce gli obiettivi per gli anni solari successivi, sono predisposti dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, per le rispettive aree di competenza, sulla base delle relazioni previsionali redatte dai Consigli delle Scuole e del Dipartimento per la ricerca, nel rispetto del parere vincolante sulla sostenibilità economica finanziaria espresso dalla Società ai sensi del Contratto.
6. Il bilancio unico d'ateneo di esercizio è predisposto dalla Società e presentato al Direttore Generale. Il Direttore Generale, su proposta congiunta con il Rettore per le rispettive aree di competenza, lo presenta con propria relazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Università che, nel termine previsto di quindici giorni anteriori alla data fissata per l'esame del conto consuntivo da parte del Consiglio di Amministrazione, lo inoltra per l'esame al Collegio dei Revisori.
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, assunto il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.lgs. 18/2012, approva il bilancio unico d'ateneo di previsione, annuale ed il bilancio unico di ateneo di previsione triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento e il bilancio unico d'ateneo consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
8. Il bilancio unico d'ateneo di previsione è il documento di programmazione economico-finanziaria che esprime il fabbisogno economico, in termini di competenza, e quello finanziario, in termini di cassa, secondo il principio del pareggio economico - finanziario. I bilancio unico di ateneo di esercizio comprende, tra l'altro, la documentazione del riepilogo della gestione contabile e del rendiconto d'esercizio.
9. Il documento di programmazione riporta, sotto forma di previsione economica e finanziaria, gli obiettivi di cui alla relazione programmatica, definiti per l'anno solare successivo e l'elenco delle attività e dei servizi nei settori della didattica, della ricerca e dell'amministrazione, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.
10. Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale ed il bilancio unico di ateneo di previsione triennale sono inoltrati dal Direttore Generale, per l'esame, al Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
11. La relazione del Collegio deve contenere valutazioni in ordine al rispetto dei vincoli di sostenibilità economica e finanziaria richiesti dalla Società ai sensi del Contratto. Essa si conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e del bilancio unico di ateneo di previsione triennale.
12. L'Università, nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. 18/2012, trasmette al MIUR, con le modalità e le procedure previste e pubblica sul proprio sito istituzionale, il bilancio unico di ateneo di esercizio.

#### **Articolo 5 - Variazioni al programma di gestione economico - finanziario**

1. Qualora fatti ed eventi, sopravvenuti in corso di esercizio anche a seguito di modifiche alle leggi dell'ordinamento universitario, rendano necessario modificare le iniziali previsioni di entrata o di spesa, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere vincolante della Società sulla sostenibilità economica e finanziaria della modifiche proposte, fatti salvi gli obblighi di legge, delibera le conseguenti variazioni del programma di gestione economico - finanziario, sentito il Collegio dei Revisori.
2. Nei casi in cui lo si ritenga necessario o urgente, anche ai fini della speditezza gestionale, le variazioni possono essere disposte, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante della Società, da sottoporre al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, corredato dal parere del Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 6 - Flussi finanziari**

1. La Società informa i competenti organi universitari in merito all'andamento dei flussi finanziari, con cadenza trimestrale oppure ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto dall'Università.

#### **Articolo 7 - Fondo di riserva**

1. L'Università, nel programma economico finanziario annuale, può iscrivere un fondo di riserva per spese impreviste ed obbligatorie di propria competenza.
2. Il fondo di riserva può essere iscritto per un ammontare massimo del tre per cento del totale delle uscite previste.
3. L'utilizzo del fondo di riserva è disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Presidente.

### **TITOLO III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE**

#### **Articolo 8 - Attività contrattuale e acquisto di beni e servizi**

1. Premesso quanto stabilito nel Contratto, è la Società, nella sua autonomia imprenditoriale, ad espletare l'attività contrattuale secondo principi di economicità e secondo le priorità concordate all'atto di formulazione dei piani pluriennali e programmi annuali assumendosene le responsabilità conseguenti.

### **TITOLO IV - SISTEMA DI CONTROLLI**

#### **Articolo 9 - Controllo di gestione (efficienza e di efficacia)**

1. Gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei risultati della gestione sono concertati con il Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui al successivo articolo 14 in adempimento dei regolamenti e delle direttive della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

#### **Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei conti: composizione e funzionamento**

1. Conformemente a quanto previsto dalle norme dell'ordinamento e dall'articolo 15 dello Statuto è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti, organo collegiale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. Nel corso del loro incarico i componenti del Collegio non possono intrattenere rapporti di prestazioni professionali con l'Università.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri individuati, il Presidente.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
5. Dei lavori delle sedute viene redatto verbale, a cura del Segretario. Il verbale, approvato seduta stante o nella seduta successiva, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono trascritti sul libro dei verbali del Collegio, tenuto a cura del Presidente del Collegio medesimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 2421 Codice Civile.
6. I doveri e le responsabilità dei Revisori dei Conti, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, sono rinvenibili nell'articolo 2409 ter del Codice Civile.
7. Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare, per i componenti il Collegio, indennità di carica, oltre a eventuali rimborsi delle spese di missione documentate e sostenute in ragione dell'incarico.
8. L'Università assicura al Collegio i mezzi necessari allo svolgimento dei propri compiti.

#### **Articolo 11 - Compiti del Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, in particolare, ha le seguenti competenze:

a) compie le valutazioni e fornisce i pareri di cui all'art. 4, comma 6 e 7 del presente Regolamento;

- b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
- c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili; effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

#### **Articolo 12 - Durata dell'incarico e cause di cessazione**

- 1. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, a decorrere dalla data della delibera di nomina, e fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati. I suoi componenti sono rieleggibili a norma dell'art. 15 dello Statuto.
- 2. Ove si proceda alla sostituzione di un componente, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero Collegio.
- 3. L'incarico di revisione è revocabile solo per gravi inadempienze.
- 4. Il Revisore, fuori dai casi di revoca di cui al precedente comma 3, cessa dall'incarico per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo pari ad un anno.

#### **TITOLO V - SISTEMA DI VALUTAZIONE**

##### **Articolo 13 - Nucleo di Valutazione: rinvio.**

- 1. L'art. 14 dello Statuto istituisce il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
- 2. Il Nucleo di Valutazione ha accesso alle informazioni e ai documenti contabili e finanziari nei limiti e in ragione delle proprie funzioni come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di cui all'art. 4 dello Statuto.

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE E FINALI**

##### **Articolo 14 - Norme finali**

- 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai trasferimenti dallo Stato ai sensi della normativa vigente e destinati alla:
  - a) riduzione dei costi per il personale docente;
  - b) riduzione dei costi per il personale tecnico – amministrativo;
  - c) riduzione di ogni altro costo di ricerca e funzionamento;
- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, altresì, a ogni altro trasferimento operato da parte di soggetto pubblico in favore dell'Università.
- 3. Il presente regolamento è approvato dal Comitato Tecnico Ordinatore dell'Università ai sensi del Titolo III "Norme Finali e Transitorie" dello Statuto. Durante il regime transitorio si applicano le norme di cui al predetto Titolo III.
- 4. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo nonché affisso nelle bacheche dell'Università. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.